

# Statuto Associazione SALUTE ATTIVA - ONLUS

## DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

### Articolo 1

E' costituita l' associazione denominata "Associazione SALUTE ATTIVA – ONLUS", in seguito chiamata per brevità "Associazione".

L'associazione è apartitica, apolitica e aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro.

L'associazione è disciplinata dagli artt. 36 e segg. del codice civile nonché dal presente statuto (e, a livello operativo, dalle disposizioni adottate in conformità a questi dal Consiglio Direttivo).

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 10 e seguenti del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 l'associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

### Articolo 2

L'associazione ha sede legale a Casalguidi (PT), Viale Europa 97. A tal proposito si precisa che il Consiglio Direttivo è delegato a trasferire, se necessario, la sede legale dell'Associazione all'interno del medesimo comune senza che detto trasferimento costituisca modifica del presente Statuto.

L'associazione, mediante delibera del Consiglio Direttivo, potrà istituire ulteriori sedi secondarie nonché sezioni territoriali a livello nazionale, sempre operanti nel rispetto del presente statuto.

L'associazione svolge la propria attività in Italia, tuttavia potranno essere realizzati specifici progetti anche all'estero, nell'ambito della cooperazione internazionale.

### Articolo 3

La durata dell'Associazione è illimitata.

## SCOPI E ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE

### Articolo 4

L'Associazione SALUTE ATTIVA - ONLUS opera nel settore della ASSISTENZA SOCIALE E SOCIO - SANITARIA e della TUTELA DEI DIRITTI CIVILI, per il perseguimento in via esclusiva, di finalità di solidarietà sociale.

In particolare L'Associazione persegue lo scopo di promuovere e fornire un sostegno attivo al diritto di libera scelta terapeutica secondo le norme della Costituzione Italiana e la Carta Europea dei Diritti del Malato.

L'Associazione in particolare ritiene che:

- la salute sia la naturale conseguenza dell'equilibrio tra gli aspetti biologici, emotivi e spirituali di ogni individuo;
- sia fondamentale tenere conto della dignità e del diritto di ognuno alla scelta terapeutica, in una condizione di pari opportunità, affinché ogni persona possa essere protagonista consapevole dei propri processi di crescita e di guarigione, nel rispetto della sua unicità e della sua capacità di scegliere in modo attivo e autonomo;
- ogni cittadino debba disporre di tutte le informazioni necessarie per compiere una scelta con cognizione di causa, grazie alla ricerca di una comprensione precisa su quanto accade nei processi biologici;
- ricondurre la responsabilità della propria vita a se stessi significhi restituire ad ognuno la dignità e gli strumenti per gestire la propria salute.

Inoltre, in accordo con le 5 Leggi Biologiche della Natura che descrivono una precisa correlazione tra mente e corpo nei processi di salute/malattia, l'Associazione tutela il diritto di tutti gli esseri viventi, uomini, animali, vegetali, ad essere sostenuti nel loro movimento vitale ed evolutivo e rispettati nella loro biologia per una migliore qualità di vita. L'associazione promuove infatti l'apprendimento delle 5 Leggi Biologiche quale strumento di lettura e di conoscenza dei processi che riguardano la salute e che permettono di orientarsi in modo specifico e pienamente informato.

In particolare l'Associazione si propone:

- di sostenere una relazione medico/paziente (operatore/cliente) che sia paritaria in dignità e responsabilità (pertanto l'assistenza e la cura dovranno essere centrate sulla persona, sulle sue risorse e sulla sua specifica esperienza);
- indirizzare i pazienti, i cittadini e le loro associazioni ad una partecipazione attiva in ambito sanitario e nelle scelte in medicina, affiancandoli in un percorso di formazione e informazione basato sui loro bisogni;
- orientare le organizzazioni professionali e scientifiche verso un rapporto costruttivo con pazienti e cittadini, per accogliere le loro richieste, in particolare riguardo alla ricerca clinica e alla diffusione delle informazioni scientifiche.

Per perseguire gli scopi sociali l'associazione potrà svolgere solo ed esclusivamente attività di:

- 1) Tutela dei diritti civili;
- 2) Assistenza Sociale, Socio Sanitaria e Psicologica;
- 3) Formazione;
- 4) Beneficenza.

Nell'ambito degli scopi istituzionali, l'Associazione potrà svolgere anche attività connesse ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse. L'Associazione potrà a titolo esemplificativo:

- promuovere iniziative atte a sensibilizzare l'opinione pubblica sui propri scopi istituzionali (ad esempio manifestazioni, convegni ed incontri, procedendo anche alla pubblicazione dei relativi atti o documenti);
- promuovere e progettare iniziative di formazione (anche post-universitaria), e di aggiornamento su tutte le tematiche oggetto dell'attività della associazione;
- avviare iniziative di ricerca e studio all'interno di specifici interventi;
- istituire archivi, banche dati, biblioteche nonché centri di studio con le relative strutture;
- partecipare a, o avviare, progetti di cooperazione internazionale, in particolare in campo educativo e di formazione permanente.

Ai fini di quanto sopra, l'associazione può stabilire forme di collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni. Inoltre l'Associazione può partecipare alle attività di altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'associazione, per realizzare gli scopi istituzionali potrà altresì svolgere tutte le operazioni che l'organo amministrativo riterrà utili o necessarie per il conseguimento degli stessi nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare e fideiussorie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all'oggetto sociale, nei limiti consentiti dalla legge vigente.

In ogni caso l'Associazione non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali suddette ad eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10, comma 5 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

## **SOCI**

### **Articolo 5**

Sono soci dell'Associazione tutti coloro che, sia persone fisiche che giuridiche, condividendo gli scopi e le finalità, chiedono di farne parte, a mezzo di idonea richiesta scritta indirizzata al Consiglio Direttivo, a fronte del versamento della quota sociale. I soci hanno il dovere di osservare il presente statuto, le deliberazioni assunte dall'Assemblea generale e le direttive impartite dal Consiglio direttivo.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

L'adesione all'Associazione è aperta a chiunque, purché maggiorenne, e condividente gli scopi dell'Associazione, senza alcuna discriminazione di razza, sesso, fede o origine etnica.

## **DIRITTI E DOVERI DEI SOCI**

### **Articolo 6**

I soci sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale ed in caso di necessità essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con un contributo in denaro.

La quota associativa è annuale, non trasferibile, non restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente e non è soggetta a rivalutazione.

Ogni socio ha il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega;
- di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Ogni socio è obbligato:

- ad osservare le norme del presente statuto, dell'eventuale regolamento nonché le deliberazioni adottate dagli organi di amministrazione;
- a versare il contributo stabilito dall'Assemblea;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

Tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto all'elettorato attivo e passivo per il rinnovo delle cariche sociali.

In sede di Assemblea ogni socio ha diritto ad un voto.

Tutti i soci hanno pari diritti e doveri.

Tutti i soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- morte;
- dimissioni volontarie, presentate in forma scritta;
- mancato versamento della quota associativa annuale;
- estinzione delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute;
- comportamenti ritenuti di notevole gravità dal Consiglio Direttivo perché contrari agli scopi dell'Associazione o che ne ostacolano sensibilmente la realizzazione.

## **PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI**

### **Articolo 7**

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- dal patrimonio iniziale di €1'320,00 che viene versato nelle casse dell'Associazione contestualmente alla costituzione della stessa in misura pari ad €30,00 (trenta/00) ciascuno da parte dei soci fondatori. Detto versamento vale per ciascun socio fondatore quale versamento della quota associativa per il primo anno sociale.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a titolo di incremento del patrimonio;
- lasciti e donazioni con destinazione vincolata.

È comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

L'associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- a) quote associative ordinarie e straordinarie;
- b) rendite patrimoniali;
- c) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;
- d) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- e) attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- f) finanziamenti ed ogni altro tipo di entrate.

Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

L'Associazione non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'Associazione impiega gli utili o gli avanzi di gestione solo per la realizzazione dell'attività istituzionale e di quelle ad essa direttamente connesse.

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione devolve il proprio patrimonio ad altre organizzazioni italiane non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità il cui scopo preminente sia di promuovere e fornire un sostegno attivo al diritto di libera scelta terapeutica, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge del 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## **ORGANI SOCIALI**

### **Articolo 8**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Revisore;
- d) il Presidente e il Vice Presidente;
- e) il Tesoriere;
- g) il Segretario.

Il Consiglio Direttivo, anche su proposta dell'Assemblea, può costituire uno o più comitati tecnici e scientifici, con funzioni esclusivamente consultive, determinandone le modalità di organizzazione e di funzionamento.

### **Articolo 9**

Gli esercizi sociali e finanziari dell'Associazione iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ciascun esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo il Rendiconto Finanziario della gestione che deve essere presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione entro i 4 mesi successivi al termine dell'anno finanziario.

## **ASSEMBLEA DEI SOCI**

### **Articolo 10**

L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci in regola con i pagamenti delle quote sociali come determinate dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea dei soci è l'organo deliberante principale dell'Associazione.

L'Assemblea dei soci costituisce luogo di confronto atto ad assicurare la corretta gestione dell'Associazione attraverso la partecipazione di tutti i soci ognuno dei quali ha diritto ad un voto qualunque sia il valore della quota.

## **CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

### **Articolo 11**

L'assemblea ordinaria è convocata dal Presidente dell'Associazione, secondo le modalità previste nel regolamento di amministrazione, almeno una volta all'anno.

L'assemblea straordinaria è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.

L'assemblea ordinaria, può essere convocata dal Presidente dell'Associazione anche su richiesta scritta, indicante l'ordine del giorno, di almeno il venticinque per cento (25%) dei componenti del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei soci. Se il Presidente non provvede alla convocazione dell'assemblea, entro i trenta (30) giorni successivi al ricevimento della richiesta, provvede in sua vece il Vicepresidente.

La convocazione dell'assemblea, ordinaria e straordinaria, in prima e seconda convocazione, deve formalmente indicare la data, la sede e l'ora in cui si terranno le riunioni, oltre agli argomenti da trattare posti all'ordine del giorno. Le assemblee possono essere tenute anche in luogo diverso da quello della sede sociale.

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata mediante comunicazione agli interessati effettuata secondo le modalità previste nel regolamento di amministrazione. L'avviso di convocazione dell'assemblea può essere sottoscritto da persona delegata dal Presidente e in nome del medesimo.

## **COMPITI DELL'ASSEMBLEA**

### **Articolo 12**

L'assemblea ordinaria delibera in merito a:

- a) approvazione del Bilancio consuntivo dell'Associazione, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo;
- c) deliberazione sugli argomenti attinenti alla gestione sociale ad essa sottoposti dal Consiglio Direttivo;
- d) nomina del Revisore dei Conti, su proposta del Consiglio Direttivo.

Compete all'assemblea straordinaria:

- a) approvare le modifiche allo statuto dell'Associazione
- b) deliberare in merito allo scioglimento dell'associazione e nominare i liquidatori determinandone i poteri.

## **DELEGHE**

### **Articolo 13**

I soci possono farsi rappresentare in assemblea ordinaria e straordinaria da altro socio che non sia Consigliere o Revisore, se nominato.

Le deleghe devono essere redatte per iscritto dal delegante e consegnate al Segretario del Consiglio Direttivo (o ad un suo delegato) non più tardi del giorno e dell'ora fissata per le riunioni.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

Ciascun socio non può essere portatore di più di due deleghe.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci in proprio o a mezzo delega.

In seconda convocazione l'assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega nei limiti indicati più sopra.

## **DELIBERAZIONI**

### **Articolo 14**

Le deliberazioni delle assemblee ordinarie e straordinarie sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

Le deliberazioni attinenti l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e del Revisore, ove previsto, possono avvenire a scrutinio segreto se richieste da almeno un terzo degli aventi diritto.

Per lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea che assume la funzione di Segretario e sottoscritto dal Presidente.

## **CONSIGLIO DIRETTIVO**

### **Articolo 15**

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci, che ne fissa il numero di componenti in misura non inferiore a 5 e non superiore a 9.

Il Consiglio Direttivo, ferme restando le competenze degli altri organi sociali, delibera su ogni questione relativa all'attività dell'associazione, in particolare:

- a) predisporre il programma annuale dell'attività sociale;
- b) predisporre il bilancio consuntivo da sottoporre all'assemblea dei soci per l'approvazione;
- c) approva il bilancio preventivo dell'Associazione redatto dal Tesoriere;
- d) predisporre l'organizzazione gestionale dell'associazione;
- e) approva le convenzioni con gli enti operanti nei settori oggetto d'interesse dell'Associazione;
- f) nomina eventuali collaboratori retribuiti e non;
- g) delibera sulla destinazione dei fondi patrimoniali;
- h) delibera su acquisti e vendite, sull'accettazione di liberalità, sull'assunzione di obbligazioni in genere;
- i) approva disposizioni per il funzionamento dei servizi amministrativi, contabili e gestionali dell'Associazione;
- l) redige i regolamenti attuativi del presente statuto, nonché i protocolli d'intesa per meglio disciplinare il funzionamento e l'attività dell'associazione, delle sedi secondarie e delle sezioni territoriali;
- m) elegge tra i suoi componenti i titolari delle cariche sociali previste dall'art. 16.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 (quattro) anni, e scade alla data dell'assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno della sua carica.

I componenti del Consiglio Direttivo non possono essere eletti per più di due volte consecutive.

L'Assemblea potrà tuttavia derogare a tale principio qualora ciò risulti necessario per esigenze di continuità dell'operato del Consiglio Direttivo.

Ciascun candidato deve essere socio in regola dell'Associazione.

I collaboratori dell'Associazione che ricevono un compenso in danaro non possono essere candidati a far parte del Consiglio.

Nessun socio può detenere più di una carica contemporaneamente.

I nomi dei candidati sono resi noti ai Soci mediante affissione presso la Sede sociale e/o pubblicazione sul sito web, almeno una settimana prima della data di convocazione dell'Assemblea elettiva.

Qualsiasi componente può dimettersi dal Consiglio Direttivo, in qualunque momento, dandone comunicazione scritta al Presidente ed al Segretario.

Ciascun membro può essere destituito, per comprovata giusta causa, dal Consiglio Direttivo.

Se una carica sociale risulta vacante a causa di dimissioni, destituzione, comprovata sopravvenuta incapacità psico/fisica, o perché creata ex novo, il Consiglio Direttivo può provvedere alla cooptazione del primo dei non eletti, che subentra nella medesima posizione giuridica del componente che sostituisce. La cooptazione di un nuovo consigliere deve comunque essere ratificata dall'Assemblea dei soci nella sua prima adunanza utile.

## **COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

### **Articolo 16**

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno 1) un Vicepresidente; 2) un Segretario; 3) un Tesoriere.

Il Consiglio può delegare ad uno o più dei suoi membri parte dei propri poteri, compreso l'uso della firma sociale, fissandone i compiti e i poteri.

L'assemblea potrà conferire la carica di Presidente Onorario a coloro i quali si siano resi promotori della costituzione dell'Associazione e abbiano ricoperto la carica di Presidente del Consiglio Direttivo.

La durata in carica è a tempo indeterminato, salvo dimissioni.

In particolare, il Presidente Onorario cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese pubbliche e private ed altri soggetti o organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.

## **FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

### **Articolo 17**

Il Consiglio Direttivo svolge riunioni ordinarie almeno una volta a trimestre. Il luogo e la data delle riunioni ordinarie devono essere stabiliti dal Presidente.

Le riunioni straordinarie del Consiglio Direttivo vengono convocate dal Presidente su richiesta scritta di almeno il venticinque per cento (25%) dei componenti del Consiglio.

Il Presidente ha, inoltre, facoltà di convocare una riunione straordinaria a propria discrezione.

La notifica di luogo, data e ora delle riunioni del Consiglio deve essere comunicata per posta, fax o posta elettronica, a ciascun componente, almeno cinque (5) ma non più di trenta (30) giorni prima della riunione.

In ogni riunione del Consiglio Direttivo, il quorum necessario alla trattazione dell'ordine del giorno è costituito dalla maggioranza dei membri del Consiglio. Qualora una riunione non raggiunga il quorum, i componenti presenti possono aggiornarla anche più volte fino a quando il quorum venga rappresentato.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

Ogni componente ha diritto ad un (1) voto su ogni punto all'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche con l'ausilio di mezzi di comunicazione a distanza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni del Consiglio Direttivo.

Verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Qualora nell'ora prevista per l'inizio della riunione non fosse tecnicamente possibile il collegamento con uno dei luoghi audio/video collegati, la riunione non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Nel caso in cui, in corso di riunione, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno dei luoghi audio/video collegati la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

## **PRESIDENTE**

### **Articolo 18**

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci a cui risponde del proprio operato e deve supervisionare e controllare la conduzione dell'Associazione.

È membro di diritto di tutti i Comitati e convoca e presiede a tutte le riunioni dell'Associazione di cui stabilisce luogo e data.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione e in giudizio nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci.

La rappresentanza spetta altresì ai singoli consiglieri delegati, ai direttori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Il Presidente, nel caso ricorrano motivi d'assoluta urgenza, adotta i necessari provvedimenti e li sottopone per la ratifica al Consiglio Direttivo nella prima adunanza utile.

Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'associazione e gli possono essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo, assiste il Presidente nelle sue funzioni e ne fa le veci in caso di assenza o impedimento e la sua sottoscrizione fa prova, nei confronti dei terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente.

## **SEGRETARIO**

### **Articolo 19**

Il Segretario informa i membri del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea sugli incontri programmati, tiene verbali delle riunioni del Consiglio che distribuisce tra i suoi componenti prima della riunione successiva.

Il Segretario inoltre:

- assicura l'attuazione delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Presidente;

- collabora con il Presidente alla preparazione dei programmi di attività e alla loro presentazione al Consiglio Direttivo.

## **TESORIERE**

### **Articolo 20**

Il Tesoriere redige il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione, tiene il rendiconto delle entrate e delle uscite e presenta rapporto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere:

- ha in consegna i libri, le scritture contabili e tutti gli altri documenti dell'Associazione;

- cura l'Albo associativo;

- cura altresì la riscossione dei contributi annuali;

- su delega del Presidente e di concerto con il medesimo, compie attività relative alla gestione economico-finanziaria dell'associazione.

## **REVISORE**

### **Articolo 21**

Qualora la legge lo prescriva o venga assunta in tal senso apposita decisione degli associati, l'associazione è controllata da un Revisore scelto tra i soggetti iscritti nei Registro dei revisori contabili. Egli ha il compito di controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di statuto, predisponendo una relazione in occasione dell'approvazione del rendiconto annuale. Il revisore è nominato per un periodo non superiore a tre anni e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto relativo all'ultimo anno della sua carica.

Il Revisore interviene di diritto alle sedute del Consiglio Direttivo in cui vengano assunte deliberazioni in ordine al bilancio di previsione e al conto consuntivo; può altresì essere invitato a partecipare alle sedute del Consiglio ove siano in trattazione materie afferenti alla sua competenza, per dare i chiarimenti del caso.

## **CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

### **Articolo 22**

Ogni eventuale controversia riguardante l'Associazione che dovesse insorgere tra i soci o tra questi e l'Associazione od i suoi organi, sarà devoluta alla competenza di un arbitro unico nominato d'accordo fra le parti contendenti, o, in difetto di tale accordo, entro 20 giorni dalla richiesta di arbitrato, dal Presidente del Tribunale di Pistoia su richiesta della parte più diligente.

L'Arbitro deciderà equitativamente senza formalità di procedura entro 180 giorni dalla accettazione della nomina, con lodo definitivo e inappellabile.

## **SEZIONI TERRITORIALI**

### **Articolo 23**

Il Consiglio Direttivo potrà istituire Sezioni Territoriali su base regionale o locale, i cui rapporti con l'Associazione saranno disciplinati da apposito protocollo di intesa, nel rispetto dello statuto, dei regolamenti dell'Associazione e delle delibere degli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo provvederà alla nomina di un coordinatore della Sezione Territoriale istituita, con le mansioni, la durata e i limiti che riterrà più opportuni. I Coordinatori devono periodicamente riferire al Consiglio sull'andamento delle attività svolte per l'opportuno coordinamento.

I Coordinatori delle Sezioni promuovono tutte le iniziative idonee al perseguimento dello scopo sociale nell'ambito delle specifiche aree di interesse delle diverse Sezioni, senza competenza territoriale esclusiva e previa approvazione del Consiglio Direttivo. I coordinatori, se non facenti parte del Consiglio Direttivo, possono partecipare alle sue riunioni senza però avere diritto di voto e a solo titolo consultivo.

La Sezione Territoriale non ha una propria autonomia patrimoniale. I fondi raccolti dalla Sezione Territoriale in nome dell'Associazione sono direttamente trasferiti nei conti centrali dell'Associazione. Gli eventuali fondi necessari allo svolgimento delle attività della Sezione Territoriale sono messi a sua disposizione dall'Associazione.

I fondi raccolti localmente sono utilizzati per l'implementazione di programmi svolti dalle Sezioni Territoriali, per l'assegnazione di contributi a favore di altre associazioni non-profit che svolgono progetti sul territorio, e per programmi nazionali dell'associazione Salute Attiva Onlus con ricaduta positiva sull'attività delle Sezioni Territoriali.

## **DOCUMENTI DI BILANCIO**

### **Articolo 24**

Il Tesoriere, secondo quanto previsto dagli articoli 9 e 17, redige i bilanci preventivi e consuntivi da cui devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti dall'Associazione.

## **NORME FINALI**

### **Articolo 25**

Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme del codice civile e del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Bagnone (MS) 15 marzo 2013